C O M U N E D I N E R V I A N O

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2025

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, i compiti e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Nerviano, ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (articolo 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) – Allegato A, approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021.

CAPO I - COMPOSIZIONE E NOMINA

Articolo 1 – Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da 5 componenti, compreso il Presidente che la rappresenta.
2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.
4. Il Presidente e il Vice-Presidente devono essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. Il possesso dei requisiti sopra indicati nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, deve risultare dal curriculum allegato alla candidatura presentata sulla base di avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Articolo 2 – Nomina e designazione

1. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione per il Paesaggio e approva il Regolamento ed i relativi aggiornamenti.
2. I componenti, il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale a seguito della comparazione dei curricula delle candidature presentate.
3. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio e sui siti web dell'Ente, per un tempo minimo di quindici giorni, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi. La pubblicazione dell'avviso pubblico è finalizzata alla acquisizione di candidature, per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse; possono presentare la candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti aventi i requisiti riportati dalla DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;
4. La Giunta Comunale dovrà, possibilmente, privilegiare nella composizione della Commissione l'inserimento di profili professionali con formazione differenti tra loro rispetto a quelli di cui all'articolo precedente.
5. Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla D.G.R. 8/7977 del 6 agosto 2008 e aggiornato con l'Allegato A, della D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021.
6. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri

effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.

7. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere preferibilmente lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
8. La partecipazione alla Commissione è da intendersi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004; non sono previsti compensi, gettoni di presenza, né rimborsi spese.
9. Trova applicazione la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli articoli 7 e 53, comma 14, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., nonché dall'articolo 15 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

Articolo 3 – Durata

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale (per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I componenti della Commissione non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
4. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, si procede al rinnovo della Commissione per il Paesaggio anche prima scadenza del mandato.

Articolo 4 – Incompatibilità e Inconferibilità

1. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
   a) con la carica di consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale del Comune di Nerviano;
   b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Nerviano o enti, aziende o società da esso dipendenti o controllati;
   c) con l'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, esercitata direttamente indirettamente, nel campo dell'edilizia privata o in materia di pianificazione urbanistica sul territorio comunale.

   Sono parimenti incompatibili i soggetti che trovasi in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore comunale prevista con D.Lgs n. 267/2000 o in altri casi previsti da norme vigenti.
2. Il componente è tenuto a dichiarare all'atto della nomina gli incarichi e gli appalti nel campo dell'edilizia o in materia di pianificazione urbanistica in essere sul territorio comunale, che potranno essere portati a termine.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 39/2013 e s.m.i. recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità;

Articolo 5 – Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi, anche solo potenziali, facenti capo a:
   a) parenti o affini sino al quarto grado;
   b) coniuge;
   c) soggetti collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto.
2. L'astensione e l'allontanamento devono risultare dal verbale di seduta.

Articolo 6 – Decadenza

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità e inconferibilità di cui all'Articolo 4 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I componenti decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive o per un numero di sedute, anche non consecutive, pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare. L'assenza giustificata deve essere comunicata all'ufficio di cui all'articolo 11 almeno 48 ore prima della seduta tramite fax o posta elettronica.
3. Nel caso in cui non si raggiunga per tre volte il numero minimo di componenti di cui all'articolo 13 per la validità delle sedute, la Giunta Comunale ha facoltà di sciogliere totalmente la Commissione per il Paesaggio e procedere a nuova nomina oppure di surrogare alcuni componenti con i membri sostituti di cui all'Articolo 2.

CAPO II - ATTRIBUZIONI

Articolo 7 – Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere pareri su questioni in materia paesistico-ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente Regolamento nonché laddove, per l'originalità o la complessità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi ai sensi del presente Regolamento sono individuati nell'Articolo 8.
4. Nel caso in cui la Commissione per il Paesaggio si sia già espressa favorevolmente su un parere preventivo, la stessa non si esprime più in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al precedente progetto. La medesima procedura si applica anche nel caso di parere preventivo con esito positivo avente per oggetto la valutazione paesistica del progetto.

Articolo 8 – Pareri

1. Il parere della Commissione è richiesto per:
   a) autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata di cui all'articolo 146 del D.lgs.42/2004 e s.m.i. e del D.P.R. n. 31/2017 e s.m.i.;
   b) accertamento di compatibilità paesaggistica e irrogazione di sanzione amministrativa di cui agli articoli 167 e 181 del D.lgs.42/2004 e s.m.i. e nei casi previsti dall'articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
   c) procedimenti di cui all'articoli 32 della L.47/1985 relativi a opere costruite su aree sottoposte a vincolo;
   d) giudizio di impatto paesistico e/o titolo abilitativo per i progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64 comma 8 della L.R. 12/2005;
   e) valutazione dell'impatto paesaggistico dei progetti, sopra soglia di rilevanza, non soggetti ad autorizzazione paesistica;
   f) proposta o variante di strumenti urbanistici comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo o altre forme di pianificazione esecutiva;
   g) pareri preventivi in merito alla valutazione paesistica dei progetti ove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
   h) giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

i) ad ogni altra materia, atto o provvedimento espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 9 – Modalità di valutazione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere sulla base degli elaborati allegati al progetto in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, in ogni caso, entro i termini previste per legge.
2. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico- ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla:
    - congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
    - coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale Metropolitano, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.
4. In caso di beni vincolati con provvedimento specifico, la Commissione per il Paesaggio valuta i progetti proposti tenendo conto anche della compatibilità degli interventi previsti con le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di vincoli operanti "ope legis" la Commissione per il Paesaggio fa riferimento al significato storico, culturale, ecologico, naturalistico ed estetico-visuale degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.
5. Nei pareri relativi a proposte di piani urbanistici, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, la Commissione per il Paesaggio esprime una valutazione paesistica generale relativa all'assetto complessivo dell'intervento a scala urbana.
6. In ogni caso il parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 10 – Convocazione

1. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente ogni volta che l'attività dei servizi comunali interessati necessiti di pareri della Commissione di cui all'articolo 8.
2. L'invio della convocazione avviene tramite pec o posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni dalla seduta fissata e la documentazione inerente i procedimenti/le istanze oggetto di valutazione, essendo stata presentata in formato digitale, è resa disponibile in consultazione ai componenti della Commissione per il Paesaggio almeno 2 giorni prima della seduta.
3. Le sedute dovranno svolgersi preferibilmente durante gli orari d'ufficio, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio della seduta.

Articolo 11 – Ufficio di supporto e segretario della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è supportata, come stabilito dall'articolo 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per gli adempimenti burocratici da un ufficio comunale individuato dalla Giunta Comunale all'atto della nomina o con ulteriore specifico provvedimento.

2. Un funzionario dei servizi interessati all'emissione di pareri da parte della Commissione per il Paesaggio, individuato dall'ufficio di supporto, partecipa con funzioni di segretario ai lavori della Commissione per il Paesaggio senza diritto di voto.
3. All' ufficio di supporto compete:
   a) la raccolta delle richieste di parere da sottoporre alla Commissione per il Paesaggio provenienti dai diversi Servizi comunali;
   b) le formalità di convocazione della Commissione per il Paesaggio;
   c) la redazione dei verbali;
   d) la trasmissione dei verbali ai Servizi comunali interessati;
   e) l'archiviazione dei verbali.

Articolo 12 – Ordine del giorno

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazioni al protocollo comunale.
3. I diversi Servizi comunali interessati ai pareri della Commissione per il Paesaggio hanno la facoltà di richiedere l'inserimento di altri progetti nell'ordine del giorno, anche dopo che questo sia stato trasmesso, in qualsiasi momento e di sottoporli all'esame della Commissione per il Paesaggio. Tali progetti potranno essere esaminati una volta esaurito l'ordine del giorno prefissato.

Articolo 13 – Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente oppure del Vice-Presidente. Alla seduta devono partecipare almeno tre componenti.
2. Se il numero minimo dei partecipanti non viene raggiunto entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti, espressi in forma palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice-presidente, qualora il primo non sia presente.
4. Della seduta della Commissione per il Paesaggio viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e dal segretario.

Articolo 14 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche.
2. Il Presidente può richiedere la presenza del responsabile del procedimento per l'illustrazione dell'istruttoria.
3. Il Presidente potrà ammettere il progettista e/o il proponente limitatamente all'illustrazione del progetto.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non sono componenti della Commissione per il Paesaggio e pertanto non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione del numero minimo di componenti per la validità delle sedute.
5. I soggetti di cui al comma 3 dovranno assentarsi nella fase di esame discussione ed espressione del parere della commissione allontanandosi dall'aula.

Articolo 15 – Sopralluogo

1. Il Presidente può proporre alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti necessari per l'espressione del parere.
2. La Commissione per il Paesaggio può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.

Articolo 16 – Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e Servizi comunali

1. La Commissione per il Paesaggio può richiedere al responsabile dell'ufficio competente o al responsabile dell'istruttoria chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con le vigenti disposizioni normative e regolamentari.
2. Ciascun commissario può chiedere di visionare i documenti costituenti il procedimento in esame, in possesso dei Servizi comunali, utili all'espressione del parere.

Articolo 17 – Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

1. Il Comune di Nerviano, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali";
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), il Comune di Nerviano pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

Articolo 18 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 129 del 23/10/2008.